



COMUNE DI LIVORNO

***REGOLAMENTO***  
***PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE***  
***DEGLI ORGANI DI GOVERNO***  
***IN MODALITA' TELEMATICA***

---

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 104 del 30 maggio 2022

## INDICE

Art. 1 Oggetto	pag.	3
Art. 2 Principi e criteri	pag.	3
Art. 3 Requisiti tecnici	pag.	3
Art. 4 Convocazione	pag.	4
Art. 5 Partecipazione alle sedute	pag.	4
Art. 6 Accertamento del numero legale	pag.	4
Art. 7 Svolgimento delle sedute e gestione degli interventi	pag.	5
Art. 8 Sedute in forma mista	pag.	5
Art. 9 Modalità di votazioni	pag.	6
Art. 10 Verbali	pag.	6
Art. 11 Protezione dei dati personali	pag.	6
Art. 12 Norme finali	pag.	6

Art. 1  
*Oggetto*

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute degli organi di governo dell'Ente e delle loro articolazioni nelle ipotesi in cui debbano svolgersi mediante videoconferenza da remoto in caso di esigenze particolari, nonché in presenza di uno stato di emergenza ovvero a seguito del verificarsi di eventi eccezionali od imprevedibili.
2. La decisione in merito alle modalità di svolgimento delle riunioni è assunta dal Presidente dell'organo collegiale, fatto salvo quanto specificato ai commi 3 e 4.
3. Per quanto riguarda la decisione in merito alla convocazione del Consiglio Comunale in videoconferenza, il Presidente del Consiglio assume la decisione d'intesa con la Conferenza dei Capigruppo. In mancanza di accordo la decisione è presa dal Presidente del Consiglio.
4. Per quanto riguarda la decisione in merito alla convocazione delle Commissioni Consiliari in videoconferenza, il Presidente assume la decisione d'intesa con la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti. In mancanza di accordo la decisione è presa dal Presidente della Commissione.

Art. 2  
*Principi e criteri*

1. Il presente Regolamento è ispirato ai principi di cui all'articolo 38 del TUEL ed ai criteri di cui all'articolo 73 del D.L. n. 18/2020 convertito nella L. 27/2020, nel rispetto di quanto disposto dal CAD (codice dell'Amministrazione Digitale) D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i..
2. Le sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari sono pubbliche e sono trasmesse in diretta streaming sul portale istituzionale del Comune. Fanno eccezione le riunioni della Conferenza dei Capigruppo e le sedute che hanno carattere riservato secondo le disposizioni contenute nel Regolamento che disciplina il funzionamento dell'organo collegiale.
3. In ogni caso la diffusione delle videoriprese deve rispettare i principi di completezza informativa, trasparenza e tracciabilità. Ai fini della trasparenza è garantita l'accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare. Ai fini della tracciabilità è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali audio e video.

Art. 3  
*Requisiti tecnici*

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
  - a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
  - b) la possibilità per tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
  - c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;

- d) la garanzia della segretezza delle sedute ove necessario;
- e) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, l'acquisizione e conservazione dei documenti dematerializzati (files) dei lavori.

#### Art. 4

##### *Convocazione*

1. Il Presidente dell'organo collegiale convoca le sedute mediante notifica all'indirizzo di posta elettronica istituzionale ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge la seduta con espressa indicazione del ricorso alla videoconferenza.
3. Ai fini del contenuto dell'avviso di convocazione, dei termini, degli indirizzatari, degli orari, dell'ordine del giorno e dell'ordine dei lavori si osservano le norme previste dai vigenti Regolamenti che disciplinano il funzionamento dell'organo collegiale.
4. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di membri estranei all'organo di governo gli stessi dovranno essere convocati per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e potranno partecipare esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate, con le stesse modalità previste per la partecipazione dei membri dell'organo di governo.

#### Art. 5

##### *Partecipazione alle sedute*

1. Il componente dell'organo di governo che partecipa in videoconferenza deve assicurare il proprio impegno esclusivo alla seduta con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.
3. Ciascun membro dell'organo od altro membro estraneo chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni tenute in video conferenza dell'organo di governo dell'Ente o di sue articolazioni è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audio-videoconferenza e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

#### Art. 6

##### *Accertamento del numero legale*

1. All'inizio della seduta, mediante appello nominale, è accertata da parte del Segretario dell'organo di governo, o dal Presidente nel caso di articolazioni del Consiglio Comunale, l'identità dei membri anche attraverso l'utilizzo di videocamera e microfono. Il Presidente dichiara il raggiungimento del numero legale avviando e dirigendo i lavori.
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza in base alle disposizioni contenute nel vigente Regolamento che disciplina il funzionamento dell'organo collegiale, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta e

comunque al momento della effettuazione delle operazioni di votazione.

3. Il membro dell'organo di governo può assentarsi temporaneamente dalla seduta previa comunicazione alla segreteria o alla presidenza dell'organo e provvedendo alla comunicazione in caso di rientro.

#### Art. 7

##### *Svolgimento delle sedute e gestione degli interventi*

1. Le sedute degli organi di governo dell'Ente e delle loro articolazioni si intendono svolte nel luogo in cui risulta presente il Presidente.
2. I lavori dell'assemblea sono gestiti e moderati dal Presidente sulla base delle disposizioni contenute nel Regolamento che disciplina il funzionamento dell'organo di governo.
3. Al fine di garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni il Presidente, con l'intervento del personale addetto alla gestione tecnica della seduta, può provvedere anche facendo disattivare temporaneamente il collegamento audio impropriamente attivato.

#### Art. 8

##### *Sedute in forma mista*

1. Le sedute dell'organo di governo, ovvero di articolazioni dello stesso, possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza, nelle aule a tal fine dedicate, che mediante collegamento da remoto tramite piattaforma informatica.
2. Le sedute in forma mista possono svolgersi solo ed esclusivamente nelle ipotesi eccezionali in cui uno o più consiglieri siano impediti nella partecipazione in presenza per positività a virus, malattia cronica, assenze previste dalla normativa (invalidità o assistenza ai familiari ai sensi dell'art. 33 L. 104 del 1992, allattamento, etc.) o impedimento fisico formalmente documentato dal soggetto che deve collegarsi da remoto. Tale documentazione sarà conservata dal consigliere interessato ed esibita in caso di richiesta dall'ufficio competente del Comune.
3. La decisione in merito alla convocazione dell'organo collegiale in forma mista è assunta in conformità a quanto previsto dai commi 2, 3, 4 dell'art. 1.
4. In caso di sedute in forma mista, i Consiglieri che si collegano da remoto devono, in caso sia di Consiglio comunale sia di commissioni, mantenere la modalità video sempre accesa e non svolgere nessuna altra attività per tutta la durata della seduta.
5. In questo caso il Segretario dell'organo di governo, ovvero delle articolazioni dello stesso provvederà a dare atto nel verbale della seduta della contestualità della partecipazione tra membri presenti in aula e membri presenti da remoto. Nello stesso verbale dovrà essere riportata la rilevazione delle presenze in aula e da remoto, con particolare riferimento al momento delle votazioni.
6. Nel caso in cui durante lo svolgimento della seduta si manifestino problemi tecnici di collegamento o di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente per consentire il ripristino del collegamento o della connessione.

7. Nelle ipotesi di impossibilità di ripristino del collegamento o della connessione, il Presidente procede alla verifica dei presenti in aula richiedendo al Segretario di procedere all'effettuazione dell'appello. Nelle ipotesi in cui non sia raggiunto il quorum di validità della seduta, il Presidente sospende i lavori per quindici minuti dopo di che richiede nuovamente al Segretario di procedere all'effettuazione dell'appello. Nelle ipotesi in cui risulti nuovamente il mancato raggiungimento del quorum di validità della seduta, il Presidente dichiara chiusi i lavori della seduta.

#### Art. 9

##### *Modalità di votazioni*

1. Le modalità di votazione sono disciplinate dal vigente Regolamento sul funzionamento dell'organo collegiale a cui si rinvia.
2. Nel caso in cui durante l'esperimento delle operazioni di votazione si manifestino problemi tecnici di collegamento o di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente per consentire il ripristino del collegamento o della connessione. In quest'ultima ipotesi il quorum di validità della seduta e quello della votazione è considerato quello successivo all'avvenuto ripristino.
3. Nelle ipotesi di impossibilità di ripristino del collegamento o della connessione il Presidente sospende i lavori e rinvia ad una successiva seduta le operazioni di votazione in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 8, commi 3 e 4 che precedono.

#### Art. 10

##### *Verbali*

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza od in forma mista, e di coloro che vi partecipano in presenza in aula, in presenza da remoto ovvero risultino assenti o non collegati.

#### Art. 11

##### *Protezione dei dati personali*

1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti dell'organo di governo, il Segretario Generale, i dipendenti partecipanti ai lavori ovvero chiamati a svolgere servizio durante le sedute ed i soggetti esterni all'organo di governo invitati a partecipare alle sedute.
2. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

#### Art. 12

##### *Norme finali*

1. Per quanto non espressamente disposto si rinvia al vigente Regolamento che disciplina il funzionamento dell'organo collegiale ed alle disposizioni normative in vigore.

## Contrassegno Elettronico

TIPO QR Code  
IMPRONTA (SHA-256): 29cc0a30a6ffee30cafdc215fdb65e1c03ea7da72dbcdb43f50b8e9522322a49

Firme digitali presenti nel documento originale

ANGELO PETRUCCIANI

### Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Delibera di Consiglio N.104/2022

Data: 30/05/2022

Oggetto: REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI DI GOVERNO IN MODALITÀ TELEMATICA. APPROVAZIONE.



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: [http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=b57b9697749ac384\\_p7m&auth=1](http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=b57b9697749ac384_p7m&auth=1)

ID: b57b9697749ac384